

PARERE IN MATERIA DI ESPERTI DI RADIOPROTEZIONE ED AGENTI FISICI

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, quale unico Ente pubblico ed organo sussidiario dello Stato, finalizzato alla tutela degli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio della professione di Chimico e di Fisico, intende chiarire la normativa relativa alle figure in oggetto, anche a fronte della nota prot. 02/24 del 3 febbraio 2024 dell'associazione AIFM, per la quale ha ricevuto richieste da parte degli iscritti all'Albo. Il presente parere è stato espresso dal Comitato Centrale della Federazione Nazionale nella seduta del 22 e 23.02.2024.

La normativa di riferimento valida per il territorio nazionale è il D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Come ampiamente noto, infatti, le direttive europee non sono immediatamente cogenti nell'ordinamento degli stati membri ma devono essere recepite con un idoneo strumento normativo. Nel caso dell'ordinamento Italiano, il recepimento avviene con la Legge delega per il recepimento delle direttive europee (c.d. Legge comunitaria), cui seguono i Decreti Legislativi del Governo, tra cui quello in parola, che costituiscono l'unica fonte di riferimento.

L'art. 129 del D.Lgs. 101/2020, pertanto, istituisce **l'elenco nominativo degli esperti in radioprotezione**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le cui attribuzioni sono ampiamente descritte nel successivo art. 130. L'art. 129 del predetto D.Lgs. 101/2020, inoltre, delega al decreto del Ministro del Lavoro di concerto con quello della Salute, sentito il Ministro dell'Università ed altri Istituti pubblici di rilievo, l'individuazione dei requisiti di iscrizione all'elenco, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione, nel rispetto dei criteri indicati nella legge stessa. In data 9 agosto 2022, è stato emanato il predetto Decreto che, per ognuno dei 4 livelli specialistici previsti, individua, tra gli altri, quali esperti di radio protezione, sempre i laureati in chimica o chimica industriale o fisica o ingegneria (triennale o magistrale) unitamente al conseguimento di master o (in alternativa) di specializzazione in fisica medica¹.

¹ Art. 8 D.L. 9 agosto 2022:

(Titoli di studio e professionali per l'ammissione all'esame di abilitazione)

1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione è richiesto.

a) per l'abilitazione di primo grado:

1. almeno laurea triennale in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;

...omissis...

b) per l'abilitazione di secondo grado:

1. laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;

...omissis...

c) per l'abilitazione di terzo grado sanitario:

1. laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;

...omissis...

d) per l'abilitazione di terzo grado:

1. laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;

...omissis...



Il riconoscimento della qualificazione dell'Esperto di Radioprotezione, abilitante all'esercizio dell'attività, precedentemente chiamato Esperto Qualificato, è realizzato fin dall'inizio con l'iscrizione in apposito elenco nazionale, distinto per gradi e previo il possesso di specifici requisiti e il superamento di prova di esame, come già previsto dall'art. 72 del pregresso D.P.R. n. 185/1964 e confermato dall'art. 78 del previgente D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i., ora abrogato con l'entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020. Il percorso di formazione prevedeva dunque fin dall'inizio delle lauree caratterizzanti ovvero laurea in fisica o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria.

Dalla breve disamina legislativa sopra riportata emerge chiaramente come il legislatore abbia *ab origine* riconosciuto che i chimici ed i fisici, anche privi di specializzazione in fisica medica o sanitaria ma in possesso di adeguato titolo di formazione post-universitario, possiedano le conoscenze scientifiche e tecniche per adempiere ai compiti attribuiti agli esperti per la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

La normativa, pertanto, non ha inteso affatto riservare al solo specializzato in fisica medica il ruolo di esperto in radioprotezione nell'ambito medico ma ha voluto specificare in cosa opera questa figura sanitaria in questioni di "*fisica delle radiazioni*". D'altronde, che questa non sia la *ratio legis* è anche dimostrato in modo palese dal comma 3 dell'art. 160 che così dispone: "*L' esercente garantisce: a) la collaborazione dello **specialista in fisica medica con l'esperto di radioprotezione, in particolare nell'ambito delle procedure di radiologia interventistica e delle attività che comportano infissioni permanenti o somministrazione di sostanze radioattive***". Pertanto, la normativa acconsente la presenza di due figure distinte anche non coincidenti.

Tutto ciò premesso, come deliberato dal Comitato Centrale, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, ente a rappresentanza nazionale dei professionisti sanitari chimici e fisici, esaminata la normativa

DICHIARA

- che **i chimici, i chimici industriali e i fisici privi di specializzazione in fisica medica o sanitaria**, dotati degli altri titoli accademici richiamati dalla norma ed abilitati quali Esperto di Radioprotezione, **hanno tutti le competenze tecniche e scientifiche per esercitare l'attività di Esperto in Radioprotezione al fine della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione in ogni ambito e quindi anche in quello sanitario**, in funzione del livello del grado di abilitazione acquisto.
- che **l'attività di Esperto in Radioprotezione** per coloro che sono in possesso di laurea triennale, laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica, o in chimica industriale, **necessita di iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici**, in quanto attività di competenza delle professioni sanitarie di chimico e fisico.



A corredo inoltre la Federazione Nazionale, tenuto conto anche delle competenze di legge attribuite al chimico dall'art. 36 D.P.R. 328/01, in materia di valutazioni dei rischi ed in particolare anche degli agenti fisici, tra cui ad esempio al comma 2 lett. l) "misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico",

DICHIARA

- che le **valutazioni dei rischi da agenti fisici** di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. possono essere svolte da tutti i professionisti chimici, chimici industriali e fisici iscritti all'Albo a prescindere dal luogo in cui le attrezzature sono impiegate. La natura della prestazione professionale è infatti rivolta alla tutela del lavoratore in qualunque luogo operi ed è a prescindere dal luogo dove l'attrezzatura viene impiegata.

Con riferimento, infine, all'affermazione di cui al punto 3 della nota di AIFM si sottolinea come la stessa non trovi fondamento alcuno nella normativa vigente a livello comunitario e nazionale tenuto conto che:

- l'**Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica**, così come definito dal D.M. 14 gennaio 2021, può essere in maniera equipollente un laureato magistrale in Ingegneria o in Fisica, con comprovata esperienza triennale nell'ambito specifico della risonanza magnetica, senza alcuna richiesta specifica normativa di scuola di specializzazione.
- l'**Addetto Sicurezza Laser**, alla luce delle specifiche competenze per la sicurezza Laser nell'ambito sanitario, è definito unicamente all'interno della normativa internazionale IEC 60825-1 e nazionale CEI EN 60825-1 come *"la persona che possiede le conoscenze necessarie per valutare e controllare i rischi causati dai laser e ha la responsabilità di supervisionare sul controllo di questi rischi"* senza che vi sia alcun riferimento alla specifica classe di laurea o specializzazione prevista.

Il Presidente

*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"*